

**GESTIONI ESISTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RAPPORTI DI  
CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO O CON SOCIETA' A CAPITALE  
MISTO.  
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI**

***(Allegato "A")***

**EGEA SpA**

**RISULTATI ISTRUTTORI  
(Giugno 2006)**

---

**EGEA s.p.a.**

**Descrizione:** società per azioni costituita da soggetti privati, con successiva acquisizione della qualità di socio da parte di enti pubblici per i quali però la società non gestisce segmenti del servizio idrico: maggioranza in capo a soci privati. In particolare, la situazione alla data del deposito dell'istanza di riconoscimento (marzo 2004) viene descritta come segue era la seguente:

- *soggetti privati:* 87,75%, di cui 42,57% sig.ra Carla Perotti, 35,18% SIA s.r.l. (nuda proprietà, con usufrutto delle azioni per il 20,41% alla sig.ra Carla Perotti e per il 79,59% al sig. Emanuele Carini), 10% sig. Pierpaolo Carini (nuda proprietà, con usufrutto per l'intero alla sig.ra Carla Perotti), 0,0001% Azienda consortile Gas Alba;
- *enti pubblici:* 12,25%, di cui 12,08% n. 27 Comuni e 0,17% Comunità montana Alta Langa.

La situazione alla data della presente, al mese di febbraio 2005 pare tuttavia in evoluzione evidenzia aggiornamenti a motivo di modificazioni in corso nella compagine azionariale, perché :

- *soggetti privati:*

a) azionisti "storici": 87,75%, di cui 42,57% sig.ra Carla Perotti, 35,18% SIA s.r.l. (nuda proprietà, con usufrutto delle azioni per il 20,41% alla sig.ra Carla Perotti e per il 79,59% al sig. Emanuele Carini), 10% sig. Pierpaolo Carini (nuda proprietà, con usufrutto per l'intero alla sig.ra Carla Perotti), 0,0001% Azienda consortile Gas Alba; di seguito si elencano i nuovi Azionisti che, sulla base del piano industriale – aumento di capitale, al Giugno 2004 venivano indicati come potenziali sottoscrittori di quote dell'aumento di capitale (rif.to dichiarazioni Gruppo EGEA rese alla stampa - non riferibili a precise quote di capitale e non verificate verificabili dalla scrivente) i seguenti soggetti:

b) sottoscrittori al 30/06/2004: Banca d'Alba, Cassa di Risparmio di Bra SpA, Impresa Costruzioni Prunotto SpA, Bra Gas, Società Finanziaria Jemina & Battaglia, Ondalba di Baldissero, Termointerindustriale, Erogasmet, Caraglio, Genergia;

- soggetti che si sono impegnati c) impegni a sottoscrivere quote di capitale al 31/12/2004: "Fondazioni bancarie che fanno riferimento al territorio ..." (riferimento: dichiarazioni di stampa<sup>(1)</sup>).

- *enti pubblici:* 12,25%, di cui 12,08% n. 27 Comuni e 0,17% Comunità montana Alta Langa.

**Sede sociale:** Alba, Via Vivaro, n. 2.

**Istanza di riconoscimento e prosecuzione delle gestioni esistenti:** presentata il 31 marzo 2004 (prot. A.T.O. n. 124).

<sup>(1)</sup> Cfr. Periodico *Provincia Oggi* – Giugno 2004.

**GESTIONI PER LE QUALI EGEA S.P.A. HA PRESENTATO ISTANZA**

**Comuni (non soci) che hanno affidato in concessione il servizio ad EGEA s.p.a.:**

<i>Comune</i>	<i>Servizi</i>
<b>Albaretto della Torre</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Arguello</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Borgomale</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Bosia</b>	Acquedotto
<b>Bossolasco</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Castino</b>	Acquedotto
<b>Cerretto Langhe</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Cravanzana</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Feisoglio</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Niella Belbo</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Perletto</b>	Acquedotto
<b>Pezzolo Valle Uzzone</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>San Benedetto Belbo</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione
<b>Serravalle Langhe</b>	Acquedotto
<b>Somano</b>	Acquedotto
<b>Cortemilia</b>	Acquedotto
	Fognatura
	Depurazione

## 1. Gestioni nel Comune di Albaretto della Torre.

### 1.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 29 giugno 1994, n. 5 il Consiglio comunale di Albaretto della Torre affidava a trattativa privata alla società EGEA il contratto di concessione per “la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile” con decorrenza dal 1° luglio 1994 e scadenza il 18 settembre 2014.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale la concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. 8 giugno 1990, n. 142, ritenendo altresì di individuare il concessionario a trattativa privata, che era condotta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l’Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del concessionario l’art. 41, comma 1, n. 6, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (sussistenza di “speciali ed eccezionali circostanze”).

Circostanze che erano individuate:

a) nella stessa “natura del servizio dell’acquedotto”, che – secondo l’Amministrazione – “esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall’altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell’utenza”;

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l’asta pubblica non consentirebbe una adeguata “preselezione tra gli offerenti” ed esporrebbe l’Amministrazione concedente al rischio di “accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza”,

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata richiedeva che l’Amministrazione avesse predisposto “il contratto in tutti i suoi elementi” (in particolare, “le vere e proprie norme contrattuali” e “gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi”), adempimento che “allo stato non è possibile definire nel dettaglio”, fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l’Amministrazione comunale “al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l’offerta economicamente più bassa” senza garanzie in ordine al “possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica”.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune di Albaretto della Torre e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione avrebbe avuto “effetto dal 1

luglio 1994" e sarebbe cessata "il 18 settembre 2014", con scadenza coincidente a quella "della (diversa) concessione per il servizio del gas, affidata alla stessa Società EGEA s.r.l. giusta convenzione n. 117 rep. in data 13 gennaio 1994" (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 5 del 1994, cit.).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994, n. 36), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

La Commissione Ce ha adottato la *Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario*, 12 aprile 2000, indicando come direttamente applicabili alle concessioni di pubblico servizio i principi elaborati dalla Corte di giustizia in ragione delle disposizioni del Trattato in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi (Corte di Giustizia, sentenza 9 luglio 1987, cause riunite n. 27/86, 28/86 e 29/96, *Bellini* e da ultimo Corte di Giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, *Telaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH*).

"Benché ... il Trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del Trattato che instaurano e garantiscono il buon funzionamento del Mercato unico" (§ 3.1. della Comunicazione).

In particolare, "le concessioni non vengono definite dal Trattato" e – fatta eccezione per la concessione di lavori – "le altre forme di concessione non sono disciplinate dalle direttive relative agli appalti pubblici", ma questo certamente "non significa che le concessioni sfuggano alle norme e ai principi del Trattato. Infatti, nella misura in cui si configurano come atti dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, le concessioni sono soggette alle norme conferenti del Trattato e ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte" (§ 2 della Comunicazione).

Si tratta delle norme che presidiano e garantiscono il buon funzionamento del mercato unico, ossia le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 12, par. 1), nonché quella relative alla libera circolazione delle merci (artt. 28 e ss.), alla libertà di stabilimento (artt. 43 e ss.) ed alla libera prestazione di servizi (artt. 49 e ss.). Fra i principi fondati sul Trattato che in ragione della giurisprudenza comunitaria la Commissione individua in via ricognitiva v'è in particolare la parità di trattamento, la trasparenza e la proporzionalità (§ 3.1.1. e s. della Comunicazione).

Norme e principi che impongono comunque una scelta del contraente ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, sì da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, e che si applicano anche alle concessioni di servizio pubblico nel settore "speciale" dell'acqua (cfr. § 3.3. della Comunicazione), con conseguente impossibilità di ritenere sottratto il servizio acquedotto (o fognatura o depurazione) dall'applicazione delle norme e dei principi del Trattato a motivo della "natura" di tali servizi, come supposto invece nel caso in esame dal Comune.

Norme e principi che, in quanto fondati sul Trattato, sono stati individuati in via ricognitiva dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione costituendo pertanto elemento di verifica della conformità alla disciplina in materia di procedure ad evidenza pubblica (art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.), con riferimento anche agli atti di concessione rilasciati in tempi successivi all'entrata in vigore del Trattato.

C) La trattativa privata – anche nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato richiamato dall'Amministrazione comunale (r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3; r.d. n. 827 del 1924, cit., art. 41) – costituisce eccezione all'individuazione del contraente attraverso forme concorsuali ed è istituto di stretta applicazione, ammissibile solo nelle ipotesi previste dalla legge ed in ragione della sussistenza dei presupposti da questa indicati, in quanto essa costituisce deroga ai principi di trasparenza e concorrenza, con conseguente necessità di adeguata istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che consentono il ricorso a tale – eccezionale – procedura di scelta del contraente.

Conclusioni da tempo accolte anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale tutte le disposizioni che nell'ordinamento comunitario consentono il ricorso a procedure negoziate ristrette (trattativa privata) per l'aggiudicazione dei contratti con le pubbliche amministrazioni introducono altrettante "deroghe alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti conferiti dal Trattato" e in quanto tali "devono essere interpretate restrittivamente", fermo restando che "l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene" (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, *Commissione/Germania*, in materia di appalti pubblici di servizi, nonché Corte di Giustizia, sentenza 28 marzo 1996, causa C-318/94, *Commissione/Germania*, in materia di appalti di lavori pubblici).

Con specifico riferimento all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit., occorre altresì rilevare che tale disposizione permette all'Amministrazione la trattativa privata "in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite" le procedure concorsuali, con clausola generale che è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa in senso restrittivo essendo riferita

ai soli casi in cui “non è oggettivamente praticabile il sistema ordinario della gara” per fatti comunque non riconducibili “alla volontà o al precedente comportamento della stessa Amministrazione” (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 1995, n. 29).

Nel caso in esame, con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni richiamate (art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit.), che non appare ammissibile, l'Amministrazione comunale ha giudicato incanto e licitazione privata di per sé inadeguati alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le “speciali ed eccezionali circostanze” richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della “natura” propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – “esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza”, che in tutti i casi le forme concorsuali di scelta del contraente (incanto e licitazione privata) non sarebbe in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva ad esempio che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

D) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 1.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 22 luglio 1997, n. 20 il Consiglio comunale di Albaretto della Torre affidava a trattativa privata alla società EGEA anche la concessione per “la gestione del servizio fognatura e depurazione acque reflue per 16 anni con inizio dal 1 gennaio 1998 (coincidente con la gestione acquedotto)”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il contraente a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di “eccezionali e speciali circostanze” in apparente applicazione dell'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella “necessità” di far gestire il servizio “da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità”.

Il Consiglio comunale riteneva altresì “quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognatura e depurazione acque reflue”, dal momento che tale società già gestiva il servizio acquedotto per il Comune.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune di Albaretto della Torre e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato “le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione acquedotto”, con conseguente scadenza al 18 settembre 2014 anche di tale rapporto concessorio (cfr. art. 4, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 20 del 1997, cit.).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., sub B e C), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far



gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Carenza di istruttoria e motivazione che appare altresì sotto altro profilo, ove si consideri che la gestione in concessione del servizio acquedotto da parte della società EGEA (peraltro affidata anch'essa con procedura difforme dall'evidenza pubblica: v. *supra*) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare anche i diversi servizi di acquedotto e fognatura al medesimo soggetto, restando comunque indimostrate le ragioni di tale supposto vincolo.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 2. Gestioni nel Comune di Arguello.

### 2.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 30 giugno 1998, n. 14 il Consiglio comunale di Arguello affidava a trattativa privata alla società EGEA il contratto di concessione per "il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per 10 anni con inizio dal 1 luglio 1998".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze", in apparente applicazione dell'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità".

Il Consiglio comunale riteneva di interpellare la società EGEA "in quanto la stessa gestisce attualmente il servizio acquedotto, gas metano, fognatura e depurazione di numerosi comuni gravitanti nella zona di Alba e limitrofi ad Arguello".

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune di Arguello e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata "alla data stabilita dal contratto", cioè – si deve ritenere in assenza di altre indicazioni utili – al 1° luglio 2008 in ragione della deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 1998, cit. (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato a tale deliberazione).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1° luglio 2008 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 2.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione n. 15 adottata nella medesima seduta del 30 giugno 1998 (vedi *supra*, § 2.1., sub A) il Consiglio comunale di Arguello affidava a trattativa privata alla società EGEA anche il contratto di concessione per la "gestione del servizio fognature e depurazione acque reflue per 10 anni con inizio dal 1 luglio 1998 (coincidente con la scadenza della gestione acquedotto)".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze", in apparente applicazione dell'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità".

Il Consiglio comunale riteneva altresì "quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognature e depurazione acque reflue", dal momento che a tale società era "stato dato in gestione l'Acquedotto comunale" con deliberazione adottata nella medesima seduta consiliare.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune di Arguello e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato "le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto", con conseguente scadenza

del rapporto al 1 luglio 2008 (cfr. art. 4, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 1998, cit.).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1 luglio 2008 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi concorsuali di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Carenza di istruttoria e motivazione che appare altresì sotto altro profilo, perché l'affidamento della concessione del servizio acquedotto disposto nella medesima seduta consiliare alla società EGEA (peraltro con procedura difforme dall'evidenza pubblica: v. *supra*) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare anche i diversi servizi di acquedotto e fognatura al medesimo soggetto, restando comunque indimostrate le ragioni di tale supposto vincolo.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

### 3. Gestioni nel Comune di Borgomale.

#### 3.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 26 agosto 1994, n. 20 il Consiglio comunale di Borgomale affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile per la durata di anni 10".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo affermando senz'altro "l'opportunità" di individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata "il 30 giugno 2004" (cfr. art. 2, comma 1, Convenzione vidimata dal Segretario comunale Dr. Pietro Sabella).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto concessorio è scaduto il 30 giugno 2004.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

### 3.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 25 settembre 1997, n. 13 il Consiglio comunale di Borgomale affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per “la gestione del servizio acque reflue per la durata ed alle condizioni di cui all’allegata bozza di convenzione”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì di poter individuare il contraente a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

Con successiva Convenzione 27 maggio 1998, rep. n. 22 il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato “le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto”, con conseguente scadenza il 30 giugno 2004 anche di tale rapporto (cfr. art. 4, comma 1, Convenzione).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del contraente seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto concessorio è scaduto il 30 giugno 2004.

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

#### 4. Gestioni nel Comune di Bosia.

##### 4.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 16 dicembre 1994, n. 56 il Consiglio comunale di Bosia affidava a trattativa privata alla società EGEA "la concessione dell'acquedotto comunale (...) per anni 5" ("a far data dal 1995"), fermo restando che "alla fine della gestione del 1° anno nel primo Consiglio comunale utile del 1996 (sarebbe stato) richiesto al Consiglio se provvedere alla continuazione della concessione o alla revoca della stessa".

L'affidamento era senz'altro disposto in quanto l'Amministrazione riteneva "opportuno affidare la gestione (...) ad una ditta che (potesse) garantire sia il servizio che il controllo su tutto l'impianto". Pertanto erano state condotte trattative dirette con la società EGEA, che si era "resa disponibile" e già gestiva in concessione lo stesso servizio in "altri Comuni limitrofi".

Con successiva deliberazione 30 giugno 1996, n. 21 il Consiglio comunale confermava l'affidamento in concessione alla società Egea, in particolare approvando "la continuazione della concessione (...) sino al termine di anni 5 a far data dal 1/01/1995 e avente scadenza al 31/12/1999".

Non è stata depositata presso questa Autorità la relativa Convenzione sottoscritta dalle parti disciplinante il rapporto concessorio così instaurato.

Con deliberazione 29 marzo 2004, n. 5 il Consiglio comunale dava atto che nel frattempo, cioè per il periodo compreso fra il 31 dicembre 1999 (data di scadenza della concessione) ed il 29 marzo 2004 (data di approvazione di tale deliberazione) l'Amministrazione avrebbe "concesso" di fatto alla società EGEA – a quanto è dato di comprendere – una "proroga (...) per un periodo transitorio in attesa dell'insediamento dell'Autorità d'Ambito e di norme applicative dei principi sanciti dalla legge Galli in tema di gestione del servizio idrico integrato". Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale riteneva altresì possibile "rinnovare la concessione di gestione del servizio di acquedotto alla società EGEA (...) per altri 5 anni, a partire del 01/01/2004 e con scadenza il 31/12/2008", richiamando a tal fine "la legge n. 724 del 23/12/1994 in tema di contratti pubblici (art. 44)".

Agli atti risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA ha indicato il "31/12/2008" quale termine di scadenza del rapporto concessorio in esame, che dunque l'Amministrazione comunale ha "prorogato" per complessivi 9 anni (1 gennaio 2000-31 dicembre 2008).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l'Amministrazione comunale con la deliberazione n. 56 del 1994, cit. ha affidato il servizio acquedotto alla società EGEA senza motivazione alcuna in ordine al ricorso alla trattativa privata.

La successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 2004, cit. – approvata dopo 4 anni dalla scadenza di tale rapporto concessorio, durante i quali l'Amministrazione pare aver tacitamente consentito alla società EGEA di proseguire nella gestione – non realizza legittima rinnovazione del contratto di concessione di servizio pubblico ai sensi dell'art. 6, l. 24 dicembre 1993, n. 537, così come mod. dall'art. 44, l. 23 dicembre 1994, n. 724 richiamato in tale deliberazione, proprio perché l'indicata disposizione consente la rinnovazione solo "entro tre mesi dalla scadenza dei contratti", fermo restando che devono altresì sussistere "ragioni di convenienza e di pubblico interesse" (cfr. in particolare art. 6, comma 2, l. n. 537 del 1993, cit.), che nel caso in esame il Consiglio comunale non pare avere neppure indicato. Non possono ritenersi tali né la considerazione secondo cui la rinnovazione sarebbe stata disposta a "società del settore di notoria efficienza ed affidabilità", né "l'inesistenza di vincoli temporali eccessivamente impegnativi" in ragione della presunta "brevità" del periodo di rinnovo (ulteriori 5 anni).

La deliberazione n. 5 del 2004, cit. pare invece realizzare un nuovo affidamento diretto senza gara ad una società di capitali terza rispetto al Comune affidante, con conseguente violazione della disciplina vigente che richiede in tal caso all'Amministrazione "l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica" (art. 113, comma 5, lett. a, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., così come modificato dall'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.



C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 5. Gestioni nel Comune di Bossolasco.

### 5.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 17 giugno 1996, n. 19 il Consiglio comunale di Bossolasco affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per 10 anni".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, svolta con la società EGEA la quale era stata "interpellata" dall'Amministrazione unitamente al "Consorzio Acquedotto Langhe Sud-Occidentali" e la "Società Tecnoedil s.r.l." che però non avevano ritenuto di presentare offerta.

In particolare, l'Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze" ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità".

Con successivo atto 16 giugno 1997, rep. n. 540 (rogante Dr. Luigi Nuzzolo, Segretario comunale di Bossolasco) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto "effetto dal 1 agosto 1996" e sarebbe cessata "in data 1 agosto 2006" (cfr. art. 2, comma 1, Convenzione allegata *sub* B all'atto rep. n. 540 del 1997, cit.).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta comunque anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° agosto 2006).

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 5.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 22 luglio 1997, n. 33 il Consiglio comunale di Bossolasco affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per “la gestione del servizio fognature e depurazione acque reflue per 9 anni con inizio dal 1 gennaio 1998” e “coincidente con la scadenza della gestione acquedotto”, cioè (vedi *supra*,: § 5.1.) sino al 1° agosto 2006.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di “eccezionali e speciali circostanze” ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella “necessità” di far gestire il servizio “da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità”.

Il Consiglio comunale riteneva altresì “quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognatura e depurazione acque reflue”, dal momento che tale società già gestiva il servizio acquedotto per il Comune.

Con successivo atto 20 luglio 1998, rep. n. 573 (rogante Dr. Luigi Nuzzolo, Segretario comunale di Bossolasco) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato “le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto”, cioè sino al 1° agosto 2006 (cfr. art. 4, comma 1, Convenzione allegata *sub* B all'atto rep. n. 573 del 1998, cit.).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta comunque anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° agosto 2006).

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 6. Gestioni nel Comune di Castino.

### 6.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 1 ottobre 1996, n. 21 il Consiglio comunale di Castino affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per “la gestione dell’acquedotto comunale per la durata di 10 anni”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a “trattativa privata mediante gara ufficiosa”, cui erano invitate a partecipare la società EGEA, nonché la società “BRA GAS” e la società “Tecnoedil s.r.l.”, le quali ultime però non avevano ritenuto di presentare offerta.

Con successivo atto 22 settembre 1997, rep. n. 209 (rogante Dr. Mario Carrettone, Segretario comunale di Castino) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto era convenuta “per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal 1 gennaio 1997”, con conseguente scadenza il 31 dicembre 2006 (*rectius*, 1° gennaio 2007).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del contraente seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine di scadenza coincide con il 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 7. Gestioni nel Comune di Cerreto Langhe.

### 7.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 30 aprile 1998, n. 15 il Consiglio comunale di Cerreto Langhe affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per “il servizio di gestione dell’acquedotto comunale per 10 anni con inizio dal 1 luglio 1998” e conseguente scadenza il 1° luglio 2008.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l’Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di “eccezionali e speciali circostanze”, in apparente applicazione dell’art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz’altro nella “necessità” di far gestire il servizio “da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità”.

Il Consiglio comunale riteneva altresì di interpellare la società EGEA “in quanto la stessa gestisce attualmente il servizio acquedotto, gas metano, fognatura e depurazione di numerosi comuni gravitanti nella zona di Alba e limitrofi a Cerreto Langhe”.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata “alla data stabilita dal contratto”, cioè – si deve ritenere in assenza di altre indicazioni utili – al 1° luglio 2008 in ragione della deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 1998, cit. (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato a tale deliberazione).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1° luglio 2008 quale termine di scadenza della rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

#### 7.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione n. 15 adottata nella medesima seduta del 30 aprile 1998 il Consiglio comunale di Cerreto Langhe affidava a trattativa privata alla società EGEA anche la concessione per la "gestione del servizio fognature e depurazione acque reflue per 10 anni con inizio dal 1 luglio 1998" e "coincidente con la scadenza della gestione acquedotto", cioè (*v. supra*: § 7.1.) sino al 1° luglio 2008.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze", in apparente applicazione dell'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità".

Il Consiglio comunale riteneva altresì "quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognature e depurazione acque reflue", dal momento che a tale società era "stato dato in gestione l'Acquedotto comunale" con deliberazione approvata nella medesima seduta consiliare.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto", cioè sino al 1° luglio 2008 (cfr. art. 4, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 1998, cit.).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1° luglio 2008 quale termine di scadenza della rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi concorsuali di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Carenza di istruttoria e motivazione che appare altresì sotto altro profilo, perché l'affidamento della concessione del servizio acquedotto alla società EGEA disposto nella medesima seduta consiliare (peraltro con procedura difforme dall'evidenza pubblica: v. *supra*) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare anche i diversi servizi di acquedotto e fognatura al medesimo soggetto, restando comunque indimostrate le ragioni di tale supposto vincolo.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 8. Gestioni nel Comune di Cravanzana.

### 8.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 10 febbraio 1996, n. 2 il Consiglio comunale di Cravanzana affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di stipula della convenzione".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era stata svolta "interpellando" la società "BRAGAS s.r.l. di Bra" e la società EGEA, la cui offerta era stata veniva infine prescelta dall'Amministrazione.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata "il 2005" (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 1996, cit.).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il "31/03/2006" quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine *ex art.* 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del contraente seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto è ad oggi scaduto, perché, sebbene dagli atti depositati presso questa Autorità non sia possibile individuare con precisione la data di scadenza del rapporto concessorio, lo schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 1996, cit., art. 2, comma 1, indica "il 2005" (presumibilmente, 31 dicembre 2005), mentre il gestore negli atti allegati alla propria istanza sembra intendere il 31 marzo 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni per depositare presso questa Autorità eventuali osservazioni e comunque gli atti convenzionali del rapporto in esame da cui sia possibile trarre l'esatto termine di scadenza della concessione.

## 8.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 12 luglio 1997, n. 17 il Consiglio comunale di Cravanzana affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del servizio fognature e depurazione acque reflue per lo stesso periodo stabilito con atto consiliare n. 2 in data 10 febbraio 1996 in sede di concessione alla stessa società del servizio di distribuzione dell'acqua potabile".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedottofognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze" *ex art.* 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità".



Il Consiglio comunale riteneva altresì “quasi d’obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognatura e depurazione acque reflue”, dal momento che tale società già gestiva il servizio acquedotto per il Comune e tenuto conto della disciplina di settore (l. n. 36 del 1994, cit.) che regola “il servizio idrico integrato inteso come ciclo completo delle acque”.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato “le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto” (cfr. art. 4, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 1997, cit.).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il “31/03/2006” quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del contraente seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta anteriore al 31 dicembre 2006 e comunque il rapporto è già scaduto: la deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 1997, cit. e l’allegato schema di **Convenzione (art. 4, comma 1) rinviano al termine di scadenza del rapporto di concessione del servizio acquedotto, il quale – pur non essendo allo stato determinabile con precisione (v. *supra*, § 8.1.) – risulta a sua volta anteriore al 31 dicembre 2006 (presumibilmente, 31 dicembre 2005), fermo restando che lo stesso gestore nella propria istanza indica il 31 marzo 2006 quale termine di scadenza anche della concessione del servizio fognatura e depurazione.**

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni per depositare presso questa Autorità eventuali osservazioni e comunque tutti gli atti convenzionali del rapporto in esame da cui sia possibile trarre l’esatto termine di scadenza della concessione.

## 9. Gestioni nel Comune di Feisoglio.

### 9.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 27 febbraio 1997, n. 6 il Consiglio comunale di Feisoglio affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per “la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di stipula della convenzione”.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. 8 giugno 1990, n. 142, ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era stata condotta “interpellando” la società EGEA, nonché la società “BRA GAS s.r.l.” che però non aveva presentato offerta.

In particolare, l’Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente l’art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. (sussistenza di “circostanze speciali ed eccezionali”).

Circostanze che erano individuate:

a) nella stessa “natura del servizio dell’acquedotto”, che – secondo l’Amministrazione – “esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall’altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell’utenza”;

b) nella ritenuta impossibilità delle procedure concorsuali (asta pubblica, licitazione privata) di garantire il soddisfacimento delle esigenze indicate, perché

b.1) in ogni caso l’asta pubblica non consentirebbe una adeguata “preselezione tra gli offerenti” ed esporrebbe l’Amministrazione concedente al rischio di “accogliere offerte provenienti da soggetti privi di qualunque esperienza”;

b.2) il ricorso nel caso in esame alla licitazione privata presupponeva che l’Amministrazione avesse predisposto “il contratto in tutti i suoi elementi” (in particolare, “le vere e proprie norme contrattuali” e “gli eventuali progetti esecutivi da realizzarsi”), adempimento che “allo stato non è possibile definire nel dettaglio”, fermo restando che anche la licitazione privata era ritenuta tale da esporre l’Amministrazione comunale “al rischio di dover affidare la concessione a ditta o impresa (...) che abbia presentato l’offerta economicamente più bassa” senza garanzie in ordine al “possesso dei requisiti (di) capacità professionale, finanziaria e tecnica”.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto sarebbe cessata "alla data stabilita dal contratto", senza ulteriori indicazioni (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 1997, cit.).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il "31/03/2007" quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con scadenza che pare successiva al 31 dicembre 2006 e conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che con inversione nell'accertamento richiesto dalle disposizioni indicate, che non appare ammissibile, l'Amministrazione comunale ha giudicato le procedure concorsuali di per sé inadeguate alla scelta del contraente, ovvero ha ritenuto di non poter farvi ricorso per fatto imputabile alla stessa Amministrazione (impossibilità – non meglio specificata – di predisporre gli atti per la licitazione privata).

Le "speciali ed eccezionali circostanze" richieste dall'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. si riducono quindi all'affermazione della "natura" propria del servizio acquedotto, che – secondo l'Amministrazione – "esige da un lato garanzie di continuità, di esperienza, sicurezza e qualità, e dall'altro ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria per la gestione degli impianti e per il loro adeguamento alle maggiori necessità dell'utenza", che in tutti i casi le forme concorsuali (incanto e licitazione privata) non sarebbero in grado di soddisfare con conseguente necessità di ricorrere alla trattativa privata.

Invece, le concessioni del servizio idrico non sono sottratte alle regole dell'evidenza pubblica per il loro affidamento in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato: nulla escludeva infatti che delle indicate esigenze si potesse tenere conto con la conforme predisposizione di atti di gara i quali individuassero i necessari requisiti tecnici ed imprenditoriali degli offerenti.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

DC) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare copia degli atti di convenzione da cui risulti l'esatto termine di scadenza della concessione.

### 9.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 11 agosto 1997, n. 19 il Consiglio comunale di Feisoglio affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del servizio fognatura e depurazione acque reflue a far data dal 1 gennaio 1998 e termine con la scadenza della concessione del servizio acquedotto".

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze" in apparente applicazione dell'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, di miglioramento degli impianti".

Il Consiglio comunale riteneva altresì "quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognatura e depurazione acque reflue", dal momento che tale società già gestiva il servizio acquedotto per il Comune e tenuto conto della disciplina di settore (l. n. 36 del 1994, cit.) che regola "il servizio idrico integrato inteso come ciclo completo delle acque".

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio fognatura e depurazione avrebbe vincolato "le parti per tutta la durata della già esistente Convenzione acquedotto" (cfr. art. 4, comma 1, schema di Convenzione allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 1997, cit.), la quale a sua volta (v. *supra*, § 9.1.) pare avere termine di scadenza successivo al 31 dicembre 2006.

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il "31/03/2007" quale termine di scadenza anche per il rapporto concessorio riguardante i servizi fognatura e depurazione.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con scadenza che pare successiva al 31 dicembre 2006 e conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C), si osserva che l'Amministrazione comunale ha senz'altro affermato che l'esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di "adeguate" caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell'atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente ad integrare il presupposto delle "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit. Invece nulla escludeva che l'indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai presupposti che potevano legittimare nel caso in esame il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d'altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

Carenza di istruttoria e motivazione che appare altresì sotto altro profilo, perché la gestione in concessione del servizio acquedotto da parte della società EGEA (peraltro affidata anch'essa con procedura difforme dall'evidenza pubblica: v. *supra*) non costituiva di per sé un vincolo per l'Amministrazione ad affidare anche i diversi servizi di fognatura e depurazione al medesimo soggetto, fermo restando che la l. n. 36 del 1994, cit. (richiamata sul punto dall'Amministrazione) persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico (a livello sovracomunale), la quale però deve essere in ogni caso attuata conformemente alla disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.).

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni, fermo restando che entro tale termine la società deve depositare copia degli atti di convenzione da cui risulti l'esatto termine di scadenza della concessione.

#### 10. Gestioni nel Comune di Niella Belbo.

##### 10.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 21 luglio 1997, n. 21 il Consiglio comunale di Niella Belbo approvava "il testo della bozza di convenzione per l'affidamento, in concessione, del servizio acquedotto".

Con deliberazione 29 luglio 1997, n. 67 la Giunta comunale dava atto che a seguito dell'indicata deliberazione consiliare era stato "pubblicato all'Albo Pretorio" un avviso con il quale "si rendeva noto di voler affidare, mediante concessione decennale, il servizio di gestione dell'acquedotto comunale" con "termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 23.07.97". Essendo pervenuta una sola offerta da parte della società EGEA, la Giunta comunale riteneva di poter affidare a quest'ultima la gestione in concessione del servizio acquedotto "per la durata di anni 10".

Con Convenzione 21 aprile 1998, rep. n. 348 (rogante il Segretario del Comune di Niella Belbo) l'Amministrazione e la società EGEA disciplinavano il rapporto di concessione così instaurato per il servizio acquedotto (nonché per i servizi fognatura e depurazione: vedi *infra*), stabilendo che la concessione con riferimento al servizio acquedotto "ha effetto dalla data di stipulazione della relativa convenzione e cesserà alla data stabilita dal contratto" (art. 2, comma 1, Parte A). La medesima Convenzione chiarisce che la concessione relativa all'acquedotto avrebbe avuto durata sino al "31.12.2007" (cfr. art. 4, comma 1, Parte B).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1 luglio 1997 quale termine di "inizio gestione" e il 29 giugno 2006 quale termine di scadenza e dunque pare considerare la concessione con durata di anni 9 anziché 10.

B) Dagli atti depositati presso questa Autorità non è possibile individuare con precisione il termine di scadenza del rapporto concessorio per la gestione del servizio acquedotto.

Tale individuazione è necessaria, perché la concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), e, ove il termine di scadenza fosse antecedente al 31 dicembre 2006 (come dichiarato dal gestore: 29 giugno 2006), sarebbe irrilevante la verifica ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, con conseguente scadenza al 29 giugno 2006. Diversamente (termine contrattuale successivo al 31 dicembre 2006, in particolare 31 dicembre 1997/2007: cfr. art. 4, comma 1, parte B, Convenzione), occorre procedere alla verifica di cui art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di osservazioni e ogni altra integrazione documentale utile a definire il termine di scadenza contrattuale del rapporto in esame.

#### 10.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 27 febbraio 1998, n. 6 il Consiglio comunale di Niella Belbo dava atto che era stato "pubblicato all'Albo Pretorio" un avviso con il quale l'Amministrazione "rendeva noto" di voler "affidare la gestione del Servizio di Fognatura comunale e di Depurazione delle acque reflue, in concessione decennale", e che era pervenuta "una sola offerta" da parte della società EGEA, "già affidataria della gestione del Servizio di Acquedotto comunale, con allegata una proposta di Convenzione". Il Consiglio comunale approvava senz'altro tale "proposta di Convenzione" affidando alla società EGEA "il Servizio di Fognatura e di Depurazione delle acque reflue, in concessione, per un periodo di anni dieci".

Con Convenzione 21 aprile 1998, rep. n. 348 (rogante il Segretario del Comune di Niella Belbo) l'Amministrazione e la società EGEA disciplinavano il rapporto di concessione così instaurato per i servizi fognatura e depurazione (nonché per il servizio acquedotto: vedi *supra*, § 10.1.), stabilendo che la concessione anche con riferimento ai servizi fognatura e depurazione avrebbe vincolato "le Parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto, fino al 31.12.2007" (cfr. art. 4, comma 1, Parte B).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1 luglio 1997 quale termine di "inizio gestione" ed il 29 giugno 2006 quale termine di scadenza e pare dunque considerare la concessione con durata di anni 9 anziché 10.

B) Dagli atti depositati presso questa Autorità non è possibile individuare con precisione il termine di scadenza della rapporto concessorio per la gestione dei servizi fognatura e depurazione.

Tale individuazione è necessaria, perché la concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.) e, ove il termine fosse antecedente al 31 dicembre 2006 (come dichiarato dal gestore: 29 giugno 2006), sarebbe irrilevante la verifica *ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.* sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, con conseguente scadenza al 29 giugno 2006. Diversamente (termine contrattuale successivo al 31 dicembre 2006, in particolare 31 dicembre 1997/2007: cfr. art. 4, comma 1, parte B, Convenzione), occorre procedere alla verifica di cui art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di osservazioni e ogni altra integrazione documentale utile a definire il termine di scadenza contrattuale del rapporto in esame.

## 11. Gestioni nel Comune di Perletto.

### 11.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 9 agosto 1996, n. 14 il Consiglio comunale di Perletto affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni dieci decorrenti dal 1 ottobre 1996", con conseguente scadenza al 1° ottobre 2006 del rapporto concessorio.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a "trattativa privata mediante gara ufficiosa", cui erano invitate a partecipare – a quanto è dato di sapere dall'indicata deliberazione consiliare - la società EGEA, nonché la società "CREA s.p.a." e la società "Tecnoedil s.r.l.", le quali ultime però non avevano ritenuto di presentare offerta.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto sarebbe cessata "alla



data stabilita dal contratto”(cfr. art. 2, comma 1, Convenzione siglata dalle parti), senza ulteriori indicazioni utili. In ragione dell’atto di affidamento (deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 1996, cit.) pare possibile ritenere che il termine di scadenza sia il 1° ottobre 2006, come risulta anche dallo schema delle gestioni in essere depositato dalla società EGEA presso questa Autorità.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l’indagine ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della “evidenza pubblica” nella procedura di scelta del concessionario seguita dall’Amministrazione, in quanto il termine di scadenza è anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 1° ottobre 2006).

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 12. Gestioni nel Comune di Pezzolo Valle Uzzone.

### 12.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 7 maggio 1996, n. 22 il Consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione “per la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 decorrenti dal 01.07.1996”, con conseguente scadenza al 1° luglio 2006 del rapporto concessorio.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l’affidamento in concessione a terzi ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, svolta con la società EGEA la quale era stata “interpellata” dall’Amministrazione – a quanto è dato di sapere dall’indicata deliberazione consiliare - unitamente alla società “CREA s.p.a.” e alla “Società Tecnoedil s.r.l. che però non avevano ritenuto di presentare offerta.

In particolare, l’Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di “eccezionali e speciali circostanze” ex art. 41, comma 1, n. 6, r.d. n. 827 del 1924, cit.

Con successiva Convenzione 30 luglio 1996 (rogante il Segretario comunale di Pezzolo Valle Uzzone), registrata all’Ufficio del registro di Alba il 31 luglio 1996 al n. 1719, serie 3, il Comune e la società EGEA disciplinavano il

rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto avrebbe avuto "effetto dal 01.07.1996" e sarebbe cessata il "30.06.2005" (cfr. art. 2, comma 1), con conseguente durata della concessione di anni 9 anziché 10, come peraltro risulta anche dallo schema delle gestioni in essere depositato dalla società EGEA presso questa Autorità.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta comunque anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 30 giugno 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

#### 12.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 24 settembre 2002, n. 15 il Consiglio comunale di Pezzolo Valle Uzzone affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del servizio fognature e depurazione acque reflue per due anni e mezzo (coincidente con la scadenza della gestione acquedotto)", cioè (vedi *supra*) sino al 30 giugno 2005.

Al fine di superare la gestione diretta in economia dei servizi fognatura e depurazione, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, che era svolta direttamente con la società EGEA.

In particolare, l'Amministrazione richiama a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta del contraente la sussistenza di "eccezionali e speciali circostanze". Circostanze che erano individuate senz'altro nella "necessità" di far gestire il servizio "da una ditta che offra garanzie di continuità, esperienza, sicurezza e qualità".

Il Consiglio comunale riteneva altresì "quasi d'obbligo affidare alla medesima (società EGEA) anche il servizio fognatura e depurazione acque reflue", dal momento che tale società già gestiva il servizio acquedotto per il Comune.

Con successivo atto 17 dicembre 2002, rep. n. 412 (rogante il Segretario comunale di Pezzolo Valle Uzzone) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato il quale avrebbe avuto "decorrenza dal 01.01.2003 al 30.06.2005" (cfr. altresì le *Premesse* a tale atto).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.).

Appare irrilevante l'indagine ex art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. sul requisito della "evidenza pubblica" nella procedura di scelta del concessionario seguita dall'Amministrazione, in quanto il termine contrattuale risulta comunque anteriore al 31 dicembre 2006 (in particolare, 30 giugno 2005) e quindi il rapporto è già scaduto.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

### 13. Gestioni nel Comune di San Benedetto Belbo.

#### 13.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 22 luglio 1997, n. 12 il Consiglio comunale di San Benedetto Belbo approvava "il testo della bozza di convenzione per l'affidamento, in concessione, del servizio acquedotto".

Con deliberazione 29 luglio 1997, n. 64 la Giunta comunale dava atto che era stato "pubblicato all'Albo Pretorio" un avviso con il quale "si rendeva noto di voler affidare, mediante concessione decennale, il servizio di gestione dell'acquedotto comunale" con "termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12 del 26.07.97". Essendo pervenuta una sola offerta da parte della società EGEA, la Giunta comunale riteneva senz'altro di poter affidare a quest'ultima la gestione in concessione del servizio acquedotto "per la durata di anni 10".

Con Convenzione 21 aprile 1998, rep. n. 175 (rogante il Segretario del Comune di San Benedetto Belbo) l'Amministrazione e la società EGEA disciplinavano il rapporto di concessione così instaurato per il servizio acquedotto (nonché per i servizi fognatura e depurazione: vedi *infra*, § 13.2.), stabilendo che la concessione con riferimento al servizio acquedotto avrebbe avuto "effetto dalla data di stipulazione della relativa convenzione" e sarebbe cessata "alla data stabilita dal contratto" (art. 2, comma 1, Parte A). La medesima Convenzione chiarisce che la concessione relativa all'acquedotto avrebbe avuto durata sino al "31.12.2007" (cfr. art. 4, comma 1, Parte B).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1 marzo 1998 quale termine di "inizio gestione" ed il 27 febbraio 2008 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con scadenza che è in tutti i casi successiva al 31 dicembre 2006 (31 dicembre 2007,

come si ricava dalla Convenzione, art. 4, comma 1, Parte B; 27 febbraio 2008, come dichiarato dal gestore) e conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico (v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C), si osserva che l'Amministrazione comunale si è limitata ad affiggere all'Albo pretorio un avviso con il quale rendeva noto "di voler affidare, mediante concessione decennale, il servizio di gestione dell'acquedotto", né è stato esplicitato il sistema di scelta del contraente, fermo restando che l'unica offerta pervenuta (quella di EGEA s.p.a.) è stata senz'altro accettata dall'Amministrazione.

Secondo la Corte di Giustizia il principio di trasparenza è correlato al "principio della parità di trattamento, di cui mira ad assicurare l'effetto utile garantendo condizioni di concorrenza non falsate": ne consegue che è necessario garantire la trasparenza "con ogni mezzo appropriato, compresa la pubblicazione, in funzione e per tenere conto delle specificità del settore in questione", dovendo in ogni caso le forme di pubblicità prescelte dall'Amministrazione contenere almeno "le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano decidere se sono interessati a partecipare alla procedura (ad, esempio, criteri di selezione e di attribuzione, ecc.), ivi compreso l'oggetto della concessione, nonché la natura ed estensione delle prestazioni attese dal concessionario" (*Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario*, 12 aprile 2000, § 3.1.2.).

Nel caso in esame le forme di pubblicità non sembrano aver soddisfatto il principio di trasparenza, proprio perché l'avviso è stato pubblicato unicamente all'Albo pretorio del Comune di San Benedetto Belbo, né è dato di sapere il periodo di pubblicazione (che pare comunque breve), senza indicare null'altro che la volontà dell'Amministrazione di affidare per dieci anni la concessione per la gestione del servizio acquedotto, in tal modo limitando - sino a renderla ineffettiva - la possibilità di conoscere tale volontà da parte dei "possibili concessionari", i quali comunque non avrebbero potuto sapere tutte "le informazioni necessarie" per decidere se avanzare la propria offerta, in particolare "i criteri di selezione e di attribuzione" e "le prestazioni attese dal concessionario".

Ed infatti l'unica offerta pervenuta è stata quella della società EGEA, in ordine alla quale l'Amministrazione comunale nell'atto di affidamento non ha neppure indicato le ragioni che l'hanno condotta ad accettare tale offerta.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

### 13.2. Fognatura e depurazione.

A) Con deliberazione 27 febbraio 1998, n. 4 il Consiglio comunale di San Benedetto Belbo dava atto che era stato "pubblicato all'Albo Pretorio" un avviso con il quale l'Amministrazione "rendeva noto" di voler "affidare la gestione del Servizio di Fognatura comunale e di Depurazione delle acque reflue, in concessione decennale", e che era pervenuta "una sola offerta" da parte della società EGEA, "già affidataria della gestione del Servizio di Acquedotto comunale, con allegata una proposta di Convenzione". Il Consiglio comunale approvava senz'altro tale "proposta di Convenzione" affidando alla società EGEA "il Servizio di Fognatura e di Depurazione delle acque reflue, in concessione, per un periodo di anni dieci".

Con Convenzione 21 aprile 1998, rep. n. 175 (rogante il Segretario del Comune di San Benedetto Belbo) l'Amministrazione e la società EGEA disciplinavano il rapporto di concessione così instaurato per i servizi fognatura e depurazione (nonché per il servizio acquedotto: vedi *supra*, § 13.1.), stabilendo che la concessione anche con riferimento ai servizi fognatura e depurazione avrebbe vincolato "le Parti per tutta la durata della già esistente Convenzione Acquedotto, fino al 31.12.2007" (cfr. art. 4, comma 1, Parte B).

Agli atti di questa Autorità risulta uno schema delle gestioni in essere ove la società EGEA indica il 1 marzo 1998 quale termine di "inizio gestione" ed il 27 febbraio 2008 quale termine di scadenza del rapporto.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con scadenza che è in tutti i casi successiva al 31 dicembre 2006 (31 dicembre 2007, come si ricava dalla Convenzione, art. 4, comma 1, Parte B; 27 febbraio 2008, come dichiarato dal gestore) e conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., il quale richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico (v. *supra*, § 1.1., *sub* B e C), si osserva che l'Amministrazione comunale si è limitata ad affiggere all'Albo pretorio un avviso con il quale rendeva noto di voler "affidare la gestione del Servizio di Fognatura comunale e di Depurazione delle acque reflue, in concessione decennale", né è stato esplicitato il sistema di scelta del contraente, fermo restando che l'unica offerta pervenuta (quella di EGEA s.p.a.) è stata senz'altro accettata dall'Amministrazione, la quale non ha neppure provveduto a redigere una convenzione di servizio in funzione della procedura di affidamento, ma ha invece senz'altro approvato la "proposta" di convenzione "allegata" all'offerta di EGEA.

Secondo la Corte di Giustizia il principio di trasparenza è correlato al "principio della parità di trattamento, di cui mira ad assicurare l'effetto utile garantendo condizioni di concorrenza non falsate": ne consegue che è necessario garantire la trasparenza "con ogni mezzo appropriato, compresa la pubblicazione, in funzione e per tenere conto delle specificità del settore in questione", dovendo in ogni caso le forme di pubblicità prescelte dall'Amministrazione contenere almeno "le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano decidere se sono interessati a partecipare alla procedura (ad, esempio, criteri di selezione e di attribuzione, ecc.), ivi compreso l'oggetto della concessione, nonché la natura ed estensione delle prestazioni attese dal concessionario" (*Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario*, 12 aprile 2000, § 3.1.2.).

Nel caso in esame le forme di pubblicità non sembrano aver soddisfatto il principio di trasparenza, proprio perché l'avviso è stato pubblicato unicamente all'Albo pretorio del Comune di San Benedetto Belbo, né è dato di sapere il periodo di pubblicazione (che pare comunque breve), senza indicare null'altro che la volontà dell'Amministrazione di affidare per dieci anni la concessione di gestione del servizio acquedotto, in tal modo limitando - sino a renderla ineffettiva - la possibilità di conoscere tale volontà da parte dei "possibili concessionari", i quali comunque non avrebbero potuto sapere tutte "le informazioni necessarie" per decidere se avanzare la propria offerta, in particolare "i criteri di selezione e di attribuzione" e "le prestazioni attese dal concessionario".

Ed infatti l'unica offerta pervenuta è stata quella della società EGEA, in ordine alla quale l'Amministrazione comunale nell'atto di affidamento non ha neppure indicato le ragioni che l'hanno infine condotta ad accettare tale offerta e l'allegata proposta di Convenzione redatta dal gestore.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

#### 14. Gestioni nel Comune di Serravalle Langhe.

##### 14.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 28 novembre 1997, n. 33 il Consiglio comunale di Serravalle Langhe, al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, sceglie quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata, poiché "la normativa di riferimento – l. 1137/1929 – prevede tale possibilità, (che) garantisce un maggiore approfondimento nella valutazione dei requisiti delle società concorrenti, una più concreta flessibilità degli elementi che costituiscono il servizio e soprattutto la possibilità di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste nel capitolato". Pertanto il Consiglio comunale approvava il capitolato d'oneri, decidendo di "procedere (...) mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa idoneamente pubblicizzata, in quanto la normativa in materia lo consente a condizione che siano posti a confronto più soggetti e più offerte".

In data 9 dicembre 1997 l'Amministrazione affiggeva all'Albo pretorio del Comune un avviso con cui rendeva noto di voler "affidare ad una società qualificata la gestione dell'acquedotto comunale sulla base del capitolato d'oneri" di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 1997, cit., specificando che "le società interessate (avrebbero dovuto) presentare istanza di partecipazione alla gara d'appalto" entro i successivi 14 giorni ("h. 12.00 del 22.12.1997").

Con deliberazione 14 gennaio 1998, n. 7 la Giunta comunale dava atto che, "essendo pervenuta in tempo utile una sola domanda di partecipazione alla gara (quella della società EGEA), l'elenco ditte che verranno invitate (...) si compone della sola EGEA" ed approvava altresì "la lettera d'invito". In tale lettera si precisava che sarebbe risultato "aggiudicatario il concorrente che (avesse) presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa" (cfr. pag. 2 della missiva 15 gennaio 1998, prot. n. 90 indirizzata alla società EGEA).

Con verbale 16 febbraio 1998 la Commissione costituita presso il Comune, "rilevato che non sono pervenute, nei termini previsti nel capitolato d'appalto, offerte da parte di altre Ditte", prendeva atto dell'unica offerta presentata dalla società EGEA, che era ritenuta "conforme a quanto prescritto nel capitolato d'oneri", e senz'altro dichiarava tale società "provvisoriamente aggiudicataria, per l'affidamento in concessione della gestione dell'acquedotto comunale".

Con deliberazione 20 marzo 1998, n. 11 il Consiglio comunale approvava l'indicato verbale, specificando che la "proposta di gestione" presentata dalla società EGEA era "migliorativa sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello economico" rispetto al capitolato d'oneri, ed aggiudicava in via definitiva ad EGEA "la gestione dell'acquedotto comunale".

Con atto 14 settembre 1998, rep. n. 266 (rogante il Segretario comunale di Serravalle Langhe, Dr. Dario Mondino) l'Amministrazione e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione del servizio acquedotto avrebbe avuto effetto dal 3 aprile 1998 al 2 aprile 2018 (cfr. l'intestazione e le premesse a tale atto).

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Dall'esame degli atti depositati presso gli uffici dell'Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all'ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull'applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di affidare la concessione in esame a trattativa privata non in ragione dei presupposti e secondo i limiti tassativamente indicati dalla legge, ma unicamente perché – a quanto è dato di capire - la trattativa privata sarebbe di per sé "più adatta" per la scelta del contraente ovvero "più conveniente" per l'Amministrazione ("garantisce un maggiore approfondimento nella valutazione dei requisiti delle società concorrenti, una più concreta flessibilità degli elementi che costituiscono il servizio e soprattutto la possibilità di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste nel capitolato"), secondo un giudizio reso in astratto e con inversione nell'accertamento richiesto dalla disciplina all'epoca vigente, che non appare ammissibile, fermo restando che la fonte richiamata dall'Amministrazione a fondamento del ricorso alla trattativa privata (l. 24 giugno 1929, n. 1137) non disciplina neppure tale sistema di scelta del contraente e riguarda le "concessioni di opere pubbliche".

Non esistono altresì ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell'evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato, fra i quali vi è anche il principio di trasparenza, che nel caso in esame non sembra essere stato garantito, ove si



consideri che l'avviso di procedura d'affidamento è stato pubblicato unicamente all'Albo pretorio del Comune e per un periodo di 14 giorni.

Si osserva infine che né dall'atto di affidamento (deliberazione n. 11 del 1998, cit.), né dal "verbale di gara" 16 febbraio 1998 è possibile comprendere perché l'offerta presentata da EGEA fosse da considerarsi "migliorativa sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello economico" rispetto al capitolato d'oneri predisposto dall'Amministrazione, ad ulteriore conferma del difetto di istruttoria e motivazione.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

## 15. Gestioni nel Comune di Somano.

### 15.1. Acquedotto.

A) Con deliberazione 19 settembre 1997, n. 38 il Consiglio comunale di Somano affidava a trattativa privata alla società EGEA la concessione per "la gestione del pubblico servizio di distribuzione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale per la durata di anni 10 decorrenti dal 01/01/1998", con conseguente scadenza al 1 gennaio 2008 del rapporto concessorio.

Al fine di superare la gestione diretta in economia del servizio acquedotto, il Consiglio comunale sceglieva quale forma gestionale l'affidamento in concessione a terzi ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), l. n. 142 del 1990, cit., ritenendo altresì possibile individuare il concessionario a trattativa privata.

In particolare, l'Amministrazione richiamava a sostegno del ricorso a tale procedura di scelta la considerazione che "il servizio di gestione dell'acquedotto esige garanzie di continuità, di esperienza, di sicurezza e qualità oltre che di ampia professionalità, solidità economica e capacità finanziaria", con conseguente necessità di interpellare "ditte che hanno le caratteristiche descritte e che operano in loco da anni con efficienza".

Pertanto erano "interpellate" – a quanto è dato di sapere dall'indicata deliberazione consiliare - la società "EGEA di Alba" e la "Calso di Dogliani", la quale però aveva ritenuto di non presentare offerta.

Con successiva Convenzione (data di stipulazione e nr. di repertorio non conosciuti) il Comune e la società EGEA disciplinavano il rapporto così instaurato, stabilendo che la concessione per il servizio acquedotto sarebbe cessata “alla data stabilita dal contratto” (cfr. art. 2, comma 1, schema di Convenzione allegato a tale deliberazione), senza ulteriori indicazioni utili. In ragione dell’atto di affidamento (deliberazione Consiglio comunale n. 38 del 1997, cit.) pare possibile ritenere che il termine di scadenza sia il 1 gennaio 2008, come risulta anche dallo schema delle gestioni in essere depositato dalla società EGEA presso questa Autorità.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell’art. 113, comma 15 *bis*, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della “evidenza pubblica” nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall’Amministrazione.

Dall’esame degli atti depositati presso gli uffici dell’Autorità non pare che la concessione sia stata rilasciata con procedura ad evidenza pubblica conforme all’ordinamento italiano e comunitario.

In ragione di quanto illustrato sull’applicabilità delle norme e dei principi del Trattato alle concessioni del servizio idrico, nonché sulla natura della trattativa privata (in particolare, nel sistema definito dalla legge di contabilità di Stato: *v. supra*, § 1.1., *sub B e C*), si osserva che l’Amministrazione comunale ha senz’altro affermato che l’esigenza di far gestire il servizio da un soggetto dotato di adeguate caratteristiche tecniche ed imprenditoriali (neppure indicate con precisione nell’atto di affidamento) fosse di per sé sufficiente a legittimare il ricorso alla trattativa privata, né è stato indicato alcuno dei presupposti stabiliti dalla disciplina vigente. Invece nulla escludeva che l’indicata esigenza potesse essere soddisfatta per mezzo degli ordinari sistemi di scelta del contraente, con conseguente difetto di istruttoria e motivazione in ordine ai requisiti necessari per il ricorso alla trattativa privata.

Né Non esistono d’altronde ragioni per escludere le concessioni del servizio idrico dalle regole dell’evidenza pubblica a motivo della natura di tale servizio, in quanto le relative procedure devono in ogni caso rispettare le norme ed i principi del Trattato.

V’è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall’Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell’evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l’invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.

16. *Gestioni nel Comune di Cortemilia.*

16.1. *Acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato).*

A) Con deliberazione 27 settembre 2003, n. 39 il Consiglio comunale di Cortemilia dava atto che nella medesima seduta era stata approvata la deliberazione n. 38 con la quale il Consiglio comunale aveva affidato alla società EGEA "il servizio di gestione dell'impianto di cogenerazione associato al teleriscaldamento". Il Consiglio comunale rilevava che "l'affidamento della gestione dei servizi idrici (...) alla medesima società (avrebbe permesso) significativi vantaggi economici per il Comune, grazie alle economie derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta con i generatori".

Il Consiglio comunale riteneva che "il più recente orientamento in materia di servizi pubblici locali" indirizzerebbe "le Amministrazioni a perseguire superiori obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità", con ricorso a "modelli organizzativi industriali" e a dimensioni "sovracomunali" di erogazione del servizio utili a realizzare "economie di scala", e che la disciplina di settore del servizio idrico impone il raggiungimento di "una gestione unica territoriale d'ambito".

Pertanto, il Consiglio comunale approvava senz'altro "lo schema di Convenzione" ed affidava la gestione del servizio idrico integrato alla società EGEA.

Con Convenzione 14 ottobre 2003 il Comune di Cortemilia e la società EGEA disciplinavano il rapporto di concessione così instaurato, stabilendo che "l'affidamento decorre dal 15/10/2003 e ha durata di anni cinque" eventualmente "prorogabile", con conseguente scadenza della concessione il **15 ottobre 2008**.

B) La concessione in esame è stata affidata alla società EGEA in data successiva al 3 febbraio 1994 (data di entrata in vigore della l. n. 36 del 1994, cit.), con conseguente applicazione dell'art. 113, comma 15 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che richiede di verificare il requisito della "evidenza pubblica" nelle procedure di scelta del concessionario seguite dall'Amministrazione.

Nel momento in cui l'Amministrazione comunale ha provveduto all'affidamento in concessione del servizio idrico integrato (27 settembre 2003) era vigente l'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2003, cit. così come modificato dall'art. 35, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui la "titolarità del servizio" doveva potersi conferire unicamente "a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica".

L'Amministrazione comunale di Cortemilia ha invece proceduto ad affidare direttamente senza gara la titolarità della gestione del servizio alla società di capitali EGEA s.p.a. in violazione dell'indicata disposizione.

In ogni caso risulta errato il richiamo dell'Amministrazione sia al "più recente orientamento in materia di servizi pubblici locali", perchè anzi l'art. 113, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. all'epoca vigente imponeva l'espletamento della "gara" per la scelta del gestore, sia alla disciplina di settore del servizio idrico, la quale persegue la riunificazione dei segmenti del servizio idrico, ma a livello sovracomunale e in ogni caso nel rispetto della disciplina italiana e comunitaria sulle forme di affidamento della titolarità della gestione del servizio, disciplina che – anche con riferimento all'epoca di affidamento della concessione in esame – richiede il rispetto dell'evidenza pubblica (cfr. anche art. 113, comma 15 bis, dlgs. n. 267 del 2000, cit.).

Fermo restando tale rilievo che appare determinante, Pare infine inconferente non è del tutto comprensibile il riferimento al diverso "servizio di gestione dell'impianto di cogenerazione associato al teleriscaldamento" affidato alla medesima società EGEA, fermo restando che poiché l'Amministrazione non chiarisce i "significativi vantaggi economici" (in particolare, le "economie derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica") che sarebbero derivati al Comune dall'affidamento a tale società anche del servizio idrico integrato.

V'è da ritenere pertanto che la procedura seguita dall'Amministrazione nel caso in esame non abbia dato sufficienti garanzie in ordine al rispetto dell'evidenza pubblica, con conseguente anticipata cessazione del rapporto concessorio al 31 dicembre 2006.

C) Per le indicate ragioni si dispone l'invio del presente atto alla società che ha presentato istanza, fissando il termine di trenta giorni dalla recezione per la presentazione di eventuali osservazioni.